



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

AREA AMMINISTRATIVA

N. 500 DEL REG. GENERALE

N. 95 DELL'AREA

OGGETTO: INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, ART. 1, COMMA 791, DELLA LEGGE 30/12/2020, N. 178 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S. DI PINEROLO

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di ottobre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 questo Ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2022;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 24.10.2019 con il quale sono state conferite al Segretario Comunale D.ssa Laura Filliol le funzioni di responsabile dell'area amministrativa;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.07.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.10.2022 gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2022 assegna al Responsabile dell'Area Amministrativa l'attività assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona cui è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ha previsto l'incremento delle risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata a decorrere dal 2021 e fino al 2030;
- l'articolo in questione dispone che il Fondo, per quanto d'interesse “è destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- i contributi di cui al capoverso precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
- le risorse dovranno essere destinate a riequilibrare i livelli di spesa per i servizi sul territorio di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare) nell'ottica del superamento del criterio della spesa storica, fornendo ai cittadini prestazioni sulla base delle effettive esigenze;

PREMESSO altresì che:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la legge regionale 1/2004 prevedono la gestione dei servizi sociali in forma associata, ed in particolare in quella consortile, quale forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei

- comuni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/11/1996 sono stati approvati lo statuto e lo schema di convenzione, aderendo pertanto alla proposta di costituire un consorzio per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 142/1990 (oggi art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - a seguito della sottoscrizione della convenzione istitutiva, fu avviata l'attività del Consorzio C.I.S.S. di Pinerolo, avente per oggetto la gestione associata dei servizi socio assistenziali, come indicato nell'art. 2 della convenzione medesima;

DATO ATTO che:

- con comunicazione del 13/07/2022 prot. n. 0007511 il Consorzio sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ha chiesto ai Comuni associati il trasferimento delle risorse assegnate quale incremento del fondo di solidarietà comunale anno 2022, per consentire l'attivazione di prestazioni destinate ad assicurare il livello di servizi definiti dal fabbisogno standard dei singoli comuni;
- per questo Comune il trasferimento al Consorzio ammonta ad € 20.735,25;

ATTESO che:

- le modalità di utilizzo di tali risorse sono state definite dal D.P.C.M. del 1° luglio 2021 "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 209 del 1.09.2021, che prevede che l'obiettivo del potenziamento dei servizi sociali con l'impiego delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 1, commi 791 e 792, possa essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso il trasferimento all'Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata;
- la nota tecnica allegata al D.P.C.M. 1° luglio 2021, in particolare, stabilisce che tutti i comuni saranno sottoposti a monitoraggio dei servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una relazione ad hoc da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a Sose entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio potrà essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito;
- le somme che, a seguito del monitoraggio delle risorse utilizzate, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio saranno recuperate a valere sul "Fondo di solidarietà comunale" attribuito ai medesimi Comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 228/2012, ossia a valere su ogni assegnazioni finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno o mediante trattenute da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle spettanze I.M.U. o dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

CONSIDERATO che:

- il vincolo di destinazione da una parte e la delega delle funzioni sociali dall'altra impongono che l'incremento delle risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali

sia trasferito al C.I.S.S. al fine di svolgere in modo efficace, efficiente ed economico le funzioni demandate, pena l'incompetenza all'assunzione della spesa;

- stante la nota tecnica del D.P.C.M. del 1° luglio 2021 per il Comune il raggiungimento dell'obiettivo è assolto con la comunicazione dell'avvenuto trasferimento al C.I.S.S., mentre per il Consorzio con la rendicontazione della spesa aggiuntiva;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 dell'agosto 2021, al punto 1.2.3 "Una pluralità di risorse finanziarie e un finanziamento in crescita", cita tra le diverse fonti di finanziamento del Piano le risorse specificatamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, stanziati dall'art. 1, comma 791, della legge 178/2020 all'interno del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 04/08/2022 con la quale:

- si disponeva il trasferimento al C.I.S.S. di Pinerolo della somma di € 20.735,25 assegnata al Comune di Vigone quale incremento del fondo di solidarietà comunale anno 2022, come previsto dall'art. 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- si formulava al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo l'indicazione di destinare le risorse di cui al punto precedente al riequilibrio dei livelli di spesa per i servizi sul territorio nell'ottica del superamento del criterio della spesa storica, fornendo ai cittadini prestazioni sulla base delle effettive esigenze, nei servizi elencati all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 147/17 in particolare nell'ambito del segretariato sociale, del servizio sociale professionale, dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, del sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale e dei servizi di prossimità, del sostegno alla genitorialità e al servizio di mediazione familiare;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione della spesa;

PRESO ATTO della regolarità contributiva del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali corrente in Via Montebello n. 39 Pinerolo C.F. 07329610013, come desumibile dal DURC con scadenza validità in data 24/12/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario;

DETERMINA

- **DI ASSUMERE**, per le motivazioni indicate in premessa e in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 04/08/2022, impegno di spesa a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo, della somma di € 20.735,25 quale incremento del fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'art. 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- **DI LIQUIDARE** al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali corrente in Via Montebello n. 39 Pinerolo C.F. 07329610013, la somma di € 20.735,25 con imputazione al capitolo 1876/3 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 – esercizio 2022 – esigibilità anno 2022;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;

- sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura FILLIOL

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE